



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LE RETTE SCOLASTICHE DEL COLLEGIO PAPIO

Art. 1 Scopo

- 1.1. Il presente Regolamento ha quale scopo quello di fissare le condizioni di attribuzione del contributo delle rette alle famiglie degli allievi che frequentano il Collegio Papiro di Ascona.
- 1.2. Il contributo concesso alle famiglie viene versato direttamente al Collegio Papiro.

*** Art. 2 Aventi diritto**

- 2.1 Hanno diritto di richiedere il contributo gli allievi domiciliati o con residenza annuale (permesso B annuale) nel Comune di Ascona congiuntamente ad uno dei genitori ininterrottamente da 20 mesi. Il sussidio comincerà all'inizio del ventunesimo mese di domicilio consecutivo ad Ascona a condizione di averne fatto richiesta entro i termini stabiliti dal presente Regolamento per l'anno scolastico in questione.
- 2.2. La verifica in merito al domicilio rispettivamente alla residenza annuale viene effettuata sulla base dei dati iscritti presso il controllo abitanti del Comune di Ascona.

***/** Art. 3 Procedura per l'ottenimento del contributo**

- 3.1 La richiesta per l'ottenimento del contributo deve essere presentata da almeno uno dei genitori dell'allievo entro il 15 luglio precedente l'inizio del primo anno scolastico per cui si richiede il contributo. In caso di iscrizione alla scuola ad anno scolastico già iniziato la richiesta del contributo deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio della frequentazione scuola.
- 3.2 La richiesta di ottenimento del contributo viene effettuata per il tramite della consegna all'esattoria comunale dell'apposito formulario e della documentazione indicata nel formulario a comprova della situazione personale e finanziaria dei genitori dell'allievo. Il formulario e l'elenco della documentazione richiesta verrà consegnato dal Collegio Papiro ai genitori al momento dell'iscrizione del figlio alla scuola. I genitori con domicilio ad Ascona, salvo richiesta contraria da parte dell'esattoria, sono esonerati dalla presentazione della notifica di tassazione che verrà richiamata direttamente dagli uffici.
- 3.3 Con l'inoltro della richiesta di sussidio i genitori autorizzano la trattazione dei dati fiscali e la comunicazione da parte del Municipio del Borgo di Ascona al Collegio Papiro della classe di reddito. In caso di genitori separati o divorziati con autorità parentale congiunta, che non sottoscrivono congiuntamente la domanda di sussidio, è necessario produrre, in aggiunta ai documenti di cui al cpv. 2, l'autorizzazione dell'altro genitore alla trattazione dei dati fiscali e la relativa trasmissione della classe di reddito al Collegio Papiro.



- 3.4 Una volta ricevuta tutta la documentazione l'esattoria comunale, alla quale viene delegata la competenza da parte del Municipio, verifica il rispetto delle condizioni per l'ottenimento del contributo e determina la data di inizio del diritto al contributo nonché la classe di reddito.
- 3.5 La richiesta per l'ottenimento del sussidio è valida anche per gli anni successivi, senza che i genitori debbano inoltrare una nuova richiesta per gli anni scolastici seguenti. Ritenuta l'autorizzazione alla trattazione dei dati fiscali di cui all'art. 3.3., il Municipio del Borgo di Ascona potrà annualmente verificare i nuovi dati fiscali dei genitori e fissare, con decisione impugnabile, la nuova classe di reddito per gli anni scolastici seguenti. In caso di genitori separati, con autorità parentale congiunta, il Municipio chiederà, al fine della fissazione della classe di reddito, la produzione dei dati fiscali aggiornati del genitore non domiciliato ad Ascona.

Art. 4. Percentuale di contributo

- 4.1. La percentuale di contributo viene stabilita come segue:

Reddito determinante	Percentuale di contributo della retta	Classe di reddito
Da fr. 0.— a fr. 39'999.--	60%	1
Da fr. 40'000.— a fr. 59'999.--	45%	2
Da fr. 60'000.— a fr. 79'999.--	30%	3
Da fr. 80'000.— a fr. 99'999.--	20%	4
Da fr. 100'000.— e oltre	10%	5

- 4.2. Il contributo viene riconosciuto in base alle rette scolastiche in vigore per l'anno scolastico 2017/2018 pari a fr. 7'700.— per gli allievi delle scuole medie e fr. 9'900.— per gli allievi del liceo. Eventuali aumenti di rette successivi non saranno considerati nel calcolo del contributo e rimarranno a carico dei genitori.

** Art. 5. Determinazione del reddito

- 5.1. La percentuale di contributo viene stabilita in base al reddito determinante di entrambi i genitori o del genitore con autorità parentale esclusiva. In caso di figli maggiorenni viene aggiunto al reddito determinante dei genitori l'eventuale reddito determinante del figlio.
- 5.2. Per reddito determinante si intende il reddito di cui ai punti 5.3 e 5.4. al quale va aggiunto il 5% della sostanza imponibile risultante dall'ultima tassazione, dedotti i primi fr. 100'000.— relativi all'abitazione primaria o il valore di stima di quest'ultima nel caso in cui fosse inferiore a fr. 100'000.--.
- 5.3. Per reddito si intende il reddito imponibile complessivo determinante per l'aliquota risultante dall'ultima tassazione emessa prima del 15 settembre dell'anno in cui si richiede il sussidio. In caso di imposizione alla fonte viene considerato reddito il 75% del reddito lordo annuo.
- 5.4. Viene considerato reddito determinante ai fini del calcolo della percentuale di contributo:
- Per i genitori coniugati o in unione domestica registrata il reddito determinante per l'aliquota risultante dalla tassazione congiunta;
 - Per i genitori divorziati, separati legalmente, non coniugati o con tassazione separata, ma che detengono l'autorità parentale congiunta, i redditi determinanti dalle tassazioni separate che verranno cumulati fatta eccezione per quanto stabilito al cpv. 5.5.



- Per il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva fa stato il reddito determinante per l'aliquota della propria tassazione

5.5. - abrogato

- abrogato.

In caso di genitori con autorità parentale congiunta fa inoltre stato quando segue:

- Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a due economie domestiche, il reddito determinante del genitore che non vive con il figlio viene computato come segue:

100%	Per genitore che vive in modo indipendente senza il legame di una nuova unione matrimoniale;
60%	Per il genitore risposato
20%	Per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio ritenuto che il restante 80% è destinato ai figli nati dalla nuova unione

- Nel caso in cui un genitore risulta domiciliato in un altro cantone Svizzero per stabilire il reddito determinante fa stato il reddito imponibile per l'imposta federale diretta.

- Nel caso in cui un genitore vive all'estero fa stato il 75% del reddito lordo annuo rispetto al contratto di lavoro o risultante dalla dichiarazione fiscale estera.

5.6. Modifiche della situazione personale intervenute dopo la richiesta di sussidio o durante l'anno scolastico non vengono tenute in considerazione ritenuto che in tutti i casi determinante ai fini della fissazione della classe è l'ultima tassazione disponibile al momento della presentazione della domanda di sussidio.

5.7. Per tutte le fattispecie personali non regolate agli artt. 5.3. 5.4., 5.5. nonché in altri casi particolari, il Municipio decide in base alla documentazione agli atti e può emanare una specifica ordinanza.

**** Art. 6. Mancata presentazione documentazione e modifica situazione finanziaria**

6.1. In caso di mancata presentazione dei dati personali e fiscali, nonché in caso di mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta, verrà riconosciuta unicamente una percentuale di contributo del 10%.

6.2. In caso di mancata presentazione, per il tramite dell'apposito formulario, della richiesta debitamente sottoscritta non verrà concesso alcun sussidio.

Art. 7. Perdita del diritto

7.1. Il contributo per gli allievi del liceo non verrà riconosciuto per l'anno scolastico che questi devono ripetere a seguito di bocciatura.

Art. 8. Rimedi di diritto

8.1. Contro le decisioni di fissazione della percentuale di contributo stabilite dall'esattoria comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.

8.2. Contro le decisioni su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni.



Art. 9. Norme transitorie

- 9.1. Per l'anno scolastico 2017/2018 fanno stato le condizioni indicate nella convenzione tra Comune e Collegio Papio del 2003 che vengono integralmente richiamate e che risultano applicabili.

Art. 10. Entrata in vigore

- 10.1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.09.2017 previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di Ascona e della Sezione degli enti locali.

Per il Municipio



Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 20 giugno 2017.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 11-RE-14354 del 3 ottobre 2017.

* Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 28 marzo 2019.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 11-RE-15114 del 12 giugno 2019.

** Modifiche adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 22 dicembre 2020.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 000821 del 23 febbraio 2021.